

Legge 24 dicembre 2012, n. 228 Legge di Stabilità (Finanziaria 2013)

parti riguardanti la scuola

scheda tecnica

<p>Art. 1 <i>Risultati differenziali, gestioni previdenziali e disposizioni per la riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni</i></p>	<p><i>commento/riferimento tecnico</i></p>
<p>[...] 43. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi da 44 a 59.</p>	
<p>44. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, l'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi.</p>	<p>Personale ATA</p>
<p>45. La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 44 è effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato</p>	<p>Personale ATA</p>
<p>46. Il comma 15 dell'articolo 404 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è abrogato.</p>	<p>Commissioni giudicatrici nei concorsi a cattedra: abrogata la norma transitoria relativa ai compensi dei commissari</p>
<p>47. Al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente della scuola è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito con decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140. I componenti delle commissioni giudicatrici non possono chiedere l'esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso.</p>	<p>Commissioni giudicatrici nei concorsi a cattedra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nuovi compensi: sono gli stessi previsti nei concorso a dirigente scolastico; saranno inferiori a quelli della norma attualmente in vigore - <u>è escluso l'esonero dal servizio</u> per i componenti delle commissioni

<p>48. A decorrere dal 1° gennaio 2014 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dismette la sede romana di piazzale Kennedy e il relativo contratto di locazione è risolto. Da tale dismissione derivano risparmi di spesa pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.</p>	<p>Dismissione dell'immobile sede del ministero dell'Università</p> <p>Risparmi solo a partire dal 2014</p>
<p>49. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2013.</p>	<p>Prelievo dai Fondi FIRST e TRIN per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica</p> <p>(prelievo annuale a partire dal 2013)</p>
<p>50. Nell'esercizio finanziario 2013 è versata all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 30 milioni di euro a valere sulla contabilità speciale relativa al Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, a valere sulla quota relativa alla contribuzione a fondo perduto.</p>	<p>Prelievo dal Fondo FAR per gli investimenti nella ricerca applicata</p> <p>(prelievo <i>una tantum</i> per il 2013 dai finanziamenti al progetto Smart City)</p>
<p>51. Le risorse finanziarie disponibili per le competenze accessorie del personale del comparto scuola sono ridotte di 47,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, per la quota parte attinente al Fondo delle istituzioni scolastiche.</p>	<p>Prelievo dal Fondo delle Istituzioni Scolastiche (FIS) per le competenze accessorie</p> <p>Sono risorse destinate al trattamento accessorio del personale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incarichi e attività del personale ATA; - indennità di amministrazione del DSGA; - funzioni strumentali del POF, ore eccedenti e attività aggiuntive del personale docente; - indennità e compensi retribuiti col Fondo d'istituto (progetti)
<p>52. Il Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotto di 83,6 milioni di euro nell'anno 2013, di 119,4 milioni di euro nell'anno 2014 e di 122,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.</p>	<p>Prelievo dal «Fondo per la valorizzazione dell'istituzione scolastica»</p> <p>Gli stanziamenti del Fondo derivano da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riduzione dei comandi presso MIUR e Uffici Scolastici Regionali per compiti inerenti l'autonomia stabilita nel 2011; - nuovi limiti per il dimensionamento delle scuole e soppressione della titolarità del DSGA nelle scuole sottodimensionate; - tagli alla spesa nel comparto AFAM; - esuberi di ITP nella secondaria di II grado. <p>Il prelievo è pari a circa metà dello stanziamento previsto per il 2013 (pari a 168,4 mln) e poco meno del totale dal 2014 in poi (pari a 126,7 mln).</p>

<p>53. Il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è assicurato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche mediante l'attuazione del comma 15 del medesimo articolo. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio 2013, può formulare proposte di rimodulazione delle riduzioni di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	<p>Clausola di salvaguardia</p> <p>La legge n. 135/2012 è la cosiddetta "spending review"; l'art. 7 dispone le riduzioni di spesa a carico di Consiglio dei Ministri e Ministeri.</p> <p>Il comma 15 della legge n. 135/2012 costituisce la <u>norma di salvaguardia</u> in base alla quale il MEF è autorizzato a ridurre i finanziamenti per le "spese rimodulabili" (sono esclusi gli stipendi) al ministero inadempiente.</p>
<p>54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruiscie delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.</p>	<p>Fruizione delle ferie da parte dei docenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esclusivamente durante la <u>sospensione delle lezioni</u> (secondo i diversi calendari regionali) e non più durante la sospensione delle attività didattiche com'è ora (periodo estivo); - i periodi validi per la fruizione delle ferie saranno: <u>periodi natalizio e pasquale</u>, i <u>ponti infrasettimanali</u>, il <u>periodo di sospensione dopo il termine delle lezioni</u> non interessato da scrutini ed esami; - restano i 6 giorni di ferie durante il periodo delle lezioni (con obbligo di sostituzione senza oneri per le scuole).
<p>55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».</p>	<p>Fruizione delle ferie da parte dei supplenti (docenti e ATA)</p> <p>La cosiddetta "spending review" impone la non monetizzazione delle ferie non godute. Il comma stabilisce che detta disposizione non si applichi al personale supplente della scuola per la sola parte eccedente i giorni nei quali è consentito fruirle (si veda il comma precedente). La norma entra in vigore dal 1° settembre 2013 (vedi comma successivo).</p>
<p>56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.</p>	<p>Norma di salvaguardia</p> <p>Impedisce la disapplicazione dei commi in sede contrattuale.</p>

<p>57. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo periodo, le parole: «trecento unità» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta unità»;</p> <p>b) al terzo periodo, le parole: «cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta unità».</p>	<p>Dimezzati i comandi presso MIUR e associazioni professionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono i comandi presso il MIUR e gli USR per compiti inerenti l'autonomia - sono i comandi presso le associazioni professionali di docenti e dirigenti scolastici <p>NB: <u>non si tratta di distacchi sindacali.</u></p> <p>Riduzioni di spesa stimate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,8 mln € per il 2013 - 5,4 mln € dal 2014 in poi
<p>58. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, già adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel testo vigente prima della entrata in vigore della presente legge, per l'anno scolastico 2012/2013.</p>	<p>Comandi a.s. 2012/13</p> <p>Nessuna revoca per i collocamenti fuori ruolo previsti nel corrente anno scolastico.</p>
<p>59. Salvo le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 57, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solo con oneri a carico dell'Amministrazione richiedente.</p>	<p>Ulteriori comandi</p> <p>Ulteriori collocamenti fuori ruolo sono possibili solo con retribuzione a carico dell'amministrazione ricevente.</p> <p>Sono fatte salve le vigenti prerogative sindacali.</p>